

Legge regionale 4 ottobre 2019, n. 34

Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale.

(BURC n. 110 del 4 ottobre 2019)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 21 novembre 2019, ha deciso di impugnare gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché l'intera legge regionale, in considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della mancanza di copertura finanziaria che inficia l'intera legge).

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di garantire il diritto alla salute e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell'ultimo periodo, è disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2

(Definizione procedure per assunzione a tempo indeterminato)

1. Entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, gli organi competenti provvedono a concludere le procedure già avviate per l'assunzione a tempo indeterminato, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento.

Art. 3

(Completamento delle procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 196 del 3 marzo 2008)

1. Sulla base dei propri fabbisogni di personale, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera è autorizzata a concludere le procedure di internalizzazione secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della Giunta regionale della Calabria numero 196 del 3 marzo 2008, recante: "Approvazione protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario del comparto e direttiva alle Aziende", relativamente al personale già riqualificato quale operatore socio sanitario in virtù del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4

(Clausola dell'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.